

Statuto

Associazione ProFrutteti

Denominazione – Scopi – Mezzi

Art.1 Denominazione

A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un'Associazione denominata ProFrutteti con sede in Nucleo basso 25a, 6954 Sala Capriasca.

Art.2 Scopi

L'Ass. ProFrutteti ha quale scopo recuperare, descrivere, conservare e valorizzare antiche varietà regionali di frutta.

L'Ass. ProFrutteti svolge principalmente le seguenti attività:


- raccogliere, elaborare, conservare e comunicare le conoscenze sulle varietà di frutta e il loro utilizzo;
- promuovere frutteti estensivi e ad alto fusto;
- consigliare ed assistere enti pubblici e privati nei campi della pomologia e della frutticoltura;
- sensibilizzare il pubblico sull'importanza della conservazione delle risorse fitogenetiche;
- collaborare con organizzazioni aventi obiettivi simili;
- promuovere una rete di sinergie volta alla valorizzazione dei frutti ed elaborazione dei loro derivati.

Art.3 Mezzi

Per il perseguimento delle sue finalità, l'Ass. ProFrutteti dispone dei seguenti mezzi:

- contributi sociali;
- proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni;
- proventi derivanti dalla vendita di prodotti;
- donazioni, sussidi, sovvenzioni o contributi di ogni genere provenienti da fonti private e pubbliche.

L'Ass. ProFrutteti può acquisire l'adesione ad associazioni o cooperative con obiettivi simili.



Organizzazione

Art.4 **Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Comitato esecutivo;
3. l'Ufficio di revisione dei conti.

Soci

Art.5 **Soci**

Possono diventare membri le persone fisiche e giuridiche che sostengono gli scopi dell'Associazione.

Vi sono le seguenti categorie di socio:

- socio individuale;
- socio collettivo (p.es.: famiglia, ...);
- socio Associazione;
- socio aziendale.

Art.6 **Ammissione**

Il socio viene ammesso tramite pagamento della quota.

Il comitato si riserva la possibilità di sottoporre all'Assemblea la richiesta di adesione.

Art.7 **Responsabilità**

I soci non hanno alcuna responsabilità di fronte a terzi per gli impegni assunti dall'Associazione.

Art.8 **Cessazione dell'adesione**

L'adesione cessa:

- nel caso delle persone fisiche: mediante dimissioni, esclusione o decesso;
- nel caso delle persone giuridiche: mediante dimissioni, scioglimento della persona giuridica o esclusione.


In ognuno di questi casi, dopo il non ottenimento di una comunicazione o del pagamento entro i due anni successivi, si viene automaticamente eliminati dal registro dei soci.

Art.9 **Esclusione**

Un socio può essere escluso dall'Associazione in qualsiasi momento in caso esso:

- violi gravemente gli scopi dell'Associazione;
- sia in ritardo con due quote associative annuali e che sia stato sollecitato senza successo.

Il socio ha il diritto di presentare un ricorso alla prossima Assemblea Generale entro 30 giorni dal ricevimento della notifica.



Assemblea dei soci

Art.10 **Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione. Ha i seguenti compiti inalienabili e le seguenti competenze:

- a) adozione, approvazione e modifica degli statuti dell'Associazione;
- b) approvazione o elezione dei membri del comitato esecutivo o di nuovi membri, nonché dell'ufficio di revisione dei conti;
- c) approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci;
- d) approvazione del rapporto annuale e del rapporto di revisione dei conti;
- e) scarico al comitato esecutivo;
- f) determinazione del contributo sociale;
- g) decisione e motivazione sull'esclusione dei soci;
- h) approvazione del budget annuale;
- i) approvazione del programma delle attività e degli obiettivi annuali;
- j) deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione e l'impiego del ricavato della liquidazione.

Art.11 **Convocazione**

L'organo supremo dell'Associazione è l'Assemblea dei soci. Un'Assemblea dei soci ordinaria ha luogo annualmente durante il primo semestre dell'anno, quindi entro il 30 giugno dell'anno in corso.

I soci vengono convocati per iscritto all'Assemblea con un preavviso di 30 giorni, con allegato l'ordine del giorno. Sono valide anche le convocazioni via e-mail.

Gli oggetti trattati in Assemblea devono essere stati preannunciati nella convocazione dell'Assemblea.


Il comitato esecutivo o $\frac{1}{5}$ dei soci possono chiedere in qualsiasi momento la convocazione di un'Assemblea dei soci straordinaria, indicando i motivi di tale decisione. L'Assemblea deve avere luogo entro 8 settimane dalla ricezione della richiesta.

Art.12 **Diritti di voto**

Ogni socio ha un voto.

La rappresentanza di un altro membro è possibile sulla base di una delega scritta. Un socio non può rappresentare più di due membri.

Rimane riservata l'esclusione dal diritto di voto secondo l'art. 68 del Codice civile svizzero.



Art.13 **Voto ed elezioni**

Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, i voti dei membri del comitato esecutivo conteranno doppio.

Le risoluzioni su modifiche o aggiunte agli Statuti, così come sullo scioglimento dell'Associazione e l'utilizzo del surplus di liquidazione richiedono l'approvazione dei due terzi dei membri presenti.

Comitato esecutivo

Art.14 **Comitato esecutivo**

Il Comitato esecutivo è l'organo di gestione dell'Associazione.

Il Comitato:

- a) rappresenta l'Associazione verso i terzi;
- b) mette in atto le decisioni dell'Assemblea, dirige l'Associazione, la rappresenta all'esterno e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi;
- c) può conferire mandati a soci dell'Associazione o a terzi;
- d) è responsabile della gestione contabile e della presentazione dei conti all'Assemblea;
- e) si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea;
- f) può emanare regolamenti interni;
- g) ogni anno il comitato redige un rapporto annuale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi dell'Associazione, il comitato esecutivo può impiegare o incaricare terze persone, dietro adeguato compenso.

Art. 15 **Composizione, elezione e durata del mandato**


Il Comitato esecutivo è composto da:

- un/a presidente;
- un/a vicepresidente;
- altri/e membri del comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo è composto da almeno 3 persone ed al massimo 7 persone, si organizza da sé (nomina del/della presidente e delle altre funzioni). La carica del comitato esecutivo è rinnovata ogni 4 anni e possono essere rieletti.

Il Comitato designa il/la segretario/a dell'Associazione.

Il Comitato nomina un cassiere che è tenuto a tenere la contabilità dell'Associazione in collaborazione con i membri del comitato e degli eventuali gruppi di lavoro.



Art.16 Riunioni e risoluzioni

Il Comitato esecutivo si riunisce ogni volta che l'attività lo richiede. Ogni membro del Comitato esecutivo può richiedere la convocazione di una seduta, indicandone i motivi.

Il Comitato esecutivo costituisce un quorum quando la maggioranza dei suoi membri è presente. Le risoluzioni sono approvate a maggioranza semplice.

Ad ogni riunione del Comitato esecutivo viene redatto un verbale dei lavori.

Se nessun membro del Comitato esecutivo richiede una consulenza orale, le decisioni prese tramite circolazione degli atti (anche e-mail) sono valide.

Varia

Art.17 Ufficio di revisione dei conti

I revisori sono composti da almeno due membri che sono eletti dall'Assemblea dei soci per un periodo di 2 anni. Si può anche eleggere una società fiduciaria o di revisione.

Non possono essere eletti coloro che hanno un rapporto contrattuale di lavoro e un regolare rapporto d'affari con l'Associazione.

Il mandato è di 2 anni. La rielezione è consentita. Le elezioni suppletive sono valide fino alla fine del mandato in corso.

L'anno di esercizio corrisponde all'anno civile.

Art.18 Diritto di firma

L'Associazione è vincolata alla firma del presidente con procura al coordinatore. In caso di assenza del presidente il vicepresidente prende le sue veci.

Art.19 Responsabilità

La responsabilità dell'Associazione sarà limitata al patrimonio dell'Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

Art. 20 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere pronunciato con la decisione di un'Assemblea straordinaria dei soci convocata a questo scopo e con una maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei soci presenti all'Assemblea.

Con lo scioglimento dell'Associazione il patrimonio va a un'organizzazione che persegue finalità identiche o simili. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci.

Sarà il comitato esecutivo a decidere a quale organizzazione questo patrimonio sarà destinato.

Art. 21 Il presente statuto è stato accettato nell'ambito dell'Assemblea ordinaria del 21 giugno 2022 ed è entrato in vigore in questa data.

Fa fede il Codice Civile svizzero per tutto ciò che non è descritto in questo statuto.